



ASL Sulcis Iglesiente

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 655 DEL 08/07/2026

PDEL n. 731 del 01/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC BILANCIO E CONTABILITA'

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva e non coattiva delle entrate dell'ASL n. 7 Sulcis-Iglesiente all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Anna M. F. Aresu	
Il Dirigente della Struttura Proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI [☐]

NO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [☐]

NO [☐]

IL DIRETTORE F.F. SC BILANCIO E CONTABILITA'

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24*”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “*Presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente*”;

VISTA la Deliberazione D.G. n° 166 del 23/02/2026, si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Delibera del C.S. n. 560 del 04/11/2025, relativa alla proroga del contratto a tempo determinato della Dott.ssa Anna Maria Fortunata Aresu, Dirigente Amministrativo della SC Bilancio e Contabilità, assunta con Delibera del Direttore Generale n. 839 del 08/11/2024;

RICHIAMATO il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/12/2016, n. 225, che prevede, all’art. 1, commi 1 e 3, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte - ad esclusione della società Equitalia Giustizia SpA – e che, dalla medesima data, l’esercizio delle funzioni della riscossione di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, attribuito ex lege all’Agenzia delle Entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, strumentale dell’Agenzia delle Entrate e sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società sciolte del Gruppo Equitalia;

CONSIDERATO che:

1. l’art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 193 del 2016 dispone che l’Agenzia assume la qualifica di “Agente della riscossione” con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del D.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgvo 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

2. l'art. 2 ("Disposizioni in materia di riscossione locale") del citato D. L. n. 193/2016 che al c. 2 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui al citato art. 1, comma 3, del D.L n. 193 del 2016, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, soggetto nazionale subentrato a Equitalia dal 1° luglio 2017, può effettuare la riscossione delle entrate non solo di Comuni e Province ma anche di tutti gli altri enti locali (Città metropolitane, comunità montane, Asl, Camere di commercio, eccetera) ai sensi dell'articolo 35 del D.L. 50/2017;

CONSIDERATO che:

1. l'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia, come, in particolare, la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso "investigativi" tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
2. che il suddetto Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;
3. tale unico soggetto della riscossione possiede tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione che per l'approccio con il contribuente, il quale deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;
4. i crediti di questa Azienda Sanitaria se non riscossi nei termini ordinari attraverso le procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero, cosiddetta coattiva e/o precoattiva, al fine di assicurare il medesimo trattamento tra chi paga e chi no, pur usufruendo delle stesse prestazioni erogate dall'ASL, a garanzia dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;
5. sussiste la necessità dell'Azienda di procedere al recupero delle entrate di natura certa, liquida ed esigibile, qualora, nonostante le diffide, i debitori non abbiano provveduto al pagamento, avvalendosi della procedura di riscossione coattiva tramite ruoli da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che consente, ai sensi del D.Lgs. 112/1999 e 46/1999, l'attivazione di procedure esecutive nel caso di successiva e reiterata inadempienza dei debitori;

DATO ATTO la ASL n. 7 Sulcis-Iglesiente intende avvalersi dei servizi di riscossione di Agenzia delle Entrate Riscossione, utilizzando il servizio di riscossione coattiva e/o precoattiva con riferimento ai propri crediti, maggiorati di eventuali interessi di mora e spese di recupero sostenute, relativi a:

- **TICKETS:**
 - tickets non pagati per prestazioni di Pronto Soccorso;
 - tickets non pagati presso i vari servizi sanitari;
 - controllo sulle esenzioni tickets;
 - altre eventuali tipologie richieste dalla legge;
- **RIMBORSI E RECUPERI:**
 - rivalse delle spese sanitarie derivanti da responsabilità civile di terzi;
 - recupero diritti/tariffe D. Lgs. 32/2021 (oltre a Sanz.amm.ve D. Lgs. 32/2021, Magg. rit. pag.D. Lgs. 32/2021 e Recupero spese D. Lgs. 32/2021) – Dipartimento Igiene e Prevenzione (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione – Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale – Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Servizio Veterinario Sanità Animale);
 - altre eventuali tipologie richieste dalla legge;
- **SANZIONI:**
 - riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione della L. 689/81 (oltre Sanz.amm.ve l.689/81, Magg.rit.pag. L. 689/81e Recupero spese L. 689/81);
 - altre eventuali tipologie richieste dalla legge.

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

1. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’attività di riscossione coattiva dei crediti precedentemente descritti a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
2. **DI AFFIDARE**, altresì, dalla data di adozione del presente atto all’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’attività di riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti così come precedentemente descritti svolgendo prima della formazione del ruolo un’attività pre-coattiva;
3. **DI DARE ATTO** che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, dalle Strutture/Servizi preposti e che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
4. **DI INVIARE** copia del presente atto ai tutti Servizi interessati della presente procedura;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’ASL n. 7 Sulcis Iglesiente

IL DIRETTORE F.F.
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
Firma apposta nel frontespizio

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE		FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO		CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO		NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal <u>08/07/2026</u> al <u>23/07/2026</u> Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente Dott.ssa Margherita Cannas La Delegata